



COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 28/12/2023

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021.

L'anno **duemilaventitre**, addì **VENTOTTO**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **diciassette** e minuti **trenta**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ed in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Video Conf.
CHIONO Giambattistino – Presidente	Sì	
CORBO Leonardo – Vice Sindaco	Sì	
MARCHETTO Federica – Assessore	Sì	
DOGLIO Fabrizio Pietro – Consigliere	Giust.	
FREILONE Stefano Antonio – Consigliere	Sì	
VASSALLO Carlo – Consigliere	Sì	
BERTELLA Sara – Consigliere	Sì	
POMATTO Ornella Margherita – Consigliere	Giust.	
PATRIARCA Tommaso – Consigliere	Sì	
PANETTA Antonio – Consigliere	Giust.	
POMATTO Sara – Consigliere	Giust.	
Totale presenti	7	
Totale assenti	4	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor **BOVENZI Dott. Umberto**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **CHIONO Giambattistino** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28/12/2022, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione n. 110/2022/SRCPIE/PRSE della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, acquisita al protocollo comunale n. 3566 del 26.09.2022, con la quale si invitavano tutte le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi indicati nella pronuncia indicata, "ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016";

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione a quanto richiesto dalla Corte dei Conti, inserendo anche la società SMAT S.p.A. nella revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Busano;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 c. 4 del T.U.S.P. predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Rilevato che, a seguito della presente revisione periodica illustrata nella Scheda di Rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 c. 4 del T.U.S.P. allegata alla presente – Allegato A), nulla si è modificato rispetto alla revisione eseguita al 31.12.2021, relativamente alla rilevazione delle partecipate, e per la quale si è verificata la sussistenza delle condizioni per il suo mantenimento;

Vista la relazione sull'attuazione del piano straordinario sulle Società Partecipate ai sensi dell'art. 20 c. 4 del T.U.S.P., come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, dalla quale risulta l'unica partecipazione detenuta in Società Metropolitana Acque Torino Spa (SMAT) alla data del 31/12/2022;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto che il presente provvedimento è stato comunicato all'Organo di revisione;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, nonché alla correttezza amministrativa dell'atto;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 7 Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 Voti contrari n. /

D E L I B E R A

Di approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31

dicembre 2022, accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parti integranti e sostanziali e rappresentano aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione".

Di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Inoltre, stante l'urgenza, con ulteriore e successiva votazione resa in forma palese avente il seguente risultato:

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 7 Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 Voti contrari n. /

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La seduta ha avuto termine alle ore 17,57.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(CHIONO Giambattistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dott. Umberto)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dott. Umberto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dott. Umberto)

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE TECNICO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO